



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIETI

in persona del giudice Laura Centofanti ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 750 del Ruolo generale degli Affari contenziosi dell'anno 2008, nella quale le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 10 dicembre 2013

TRA

con sede in Rieti, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difeso dall'Avv. Franco Fabiani, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. , in Rieti,;

- attrice

E

Unicredit s.p.a., con sede in Roma, Via l in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. , elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, in Rieti,;

- convenuta

nella quale le parti presentavano le seguenti conclusioni: come da verbale di udienza del 10 dicembre 2013, riportate in motivazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE



Con atto di citazione, ritualmente notificato, la società _____ conveniva in giudizio la Unicredito italiano s.p.a., al fine di sentir *“accertare e dichiarare l’illegittimità dell’applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito, nonché in assenza di relativa idonea pattuizione, dell’applicazione di un tasso d’interesse debitore superiore a quello legale e, dal 1 gennaio 1994, a quello di cui all’art. 117 D. lgs. 385/1993, dell’addebito di somme per commissioni di massimo scoperto e per spese di chiusura periodica del conto e per interessi usurari, cioè superiori al tasso indicato dalla L. 108/1996 e, per l’effetto, condannare la convenuta a pagare al medesimo attore la somma di euro 93.622,54 o la maggiore o minor somma risultante a credito dell’attore, in esito di istruttoria, comunque per restituzione di somme da essa corrisposte per i titoli di cui sopra, comunque nei limiti dello scaglione di cui all’art. 13 lett. e) d.p.r. 115/2002. Con gli interessi legali di mora al saggio di cui al D. lgs. 231/2002 dalla domanda al saldo effettivo. Con vittoria di spese...da liquidarsi in via di distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario...”*.

Premetteva l’attrice di aver instaurato, in data 18 aprile 1986, presso la Banca di Roma s.p.a. (che poi aveva mutato denominazione), agenzia n. 2 di Rieti, un rapporto contrattuale, con l’Istituto di credito convenuto, nell’ambito del quale quest’ultimo aveva concesso alla società un’apertura di credito bancario, variamente composta e rappresentata da utilizzazione di credito sul conto, da anticipazioni per sconto e da altri negozi bancari, tutti regolati sul conto corrente n. _____, estinto in data 24 novembre 2000.

Riferiva, in primo luogo, che il rapporto si fosse svolto in totale apparente assenza di una qualsiasi pattuizione scritta tra le parti, tanto che la convenuta, richiesta di fornire copia del contratto, non glielo avesse consegnato; in secondo luogo, che il rapporto fosse stato più volte, nel corso del suo svolgimento, unilateralmente cambiato nelle sue condizioni dall’Istituto di credito, senza che intervenisse alcuna rinegoziazione tra le parti.

Sosteneva, inoltre, che per tutta la durata del rapporto la Banca avesse addebitato indebitamente alla società un importo a titolo di commissione di massimo scoperto, avesse adottato illegittimamente la pratica anatocistica di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e le avesse, inoltre, addebitato, senza titolo, con eguale cadenza le spese di chiusura periodica del conto.

Affermava, altresì, che, in assenza di pattuizione in tal senso, l’Istituto di credito avesse applicato interessi in misura superiore a quella legale fino al 31 dicembre 1993 e, dal 1 gennaio 1994, superiore a quella prevista ex art. 117 T.U.B..

Infine, deduceva che, tenuto conto di tutte le voci di addebito sul conto computate dalla Banca, in alcuni periodi del rapporto l’interesse praticato dall’Istituto di credito fosse stato superiore al tasso



soglia previsto dalla Legge 108/96, con conseguente diritto dell'istante alla ripetizione delle somme corrisposte in misura superiore a quelle dovute.

Donde la proposizione della domanda sopra riportata, in questa sede, di ripetizione di tutte le somme a vario titolo indebitamente corrisposte.

Si costituiva Unicredit s.p.a., contestando la circostanza che il rapporto fosse stato intrattenuto in assenza di un contratto scritto e sostenendo che in esso fossero state convenute tra le parti sia l'applicazione di interessi a tasso ultralegale che delle commissioni di massimo scoperto, nonché la chiusura trimestrale del conto corrente e l'addebito delle relative spese, nonché degli interessi debitori.

Contestava ulteriormente, nel merito, tutte le deduzioni di parte attrice in punto di legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, di addebito degli interessi in sede di chiusura periodica del conto e di computo della commissione di massimo scoperto nel conteggio del tasso effettivo globale, ai fini della legge antiusura.

Eccepiva, comunque, la prescrizione della domanda di ripetizione quanto agli interessi ed alla commissione di massimo scoperto ed alle spese corrisposte da oltre cinque anni, ovvero in subordine oltre il termine di dieci anni.

Contestava, infine, la domanda nel *quantum*, sia quanto alle somme ripetibili che quanto alla pretesa di parte attrice di vedersi riconosciuto il pagamento degli interessi di mora al saggio previsto dal D. Lgs. 231/02, non applicabile all'obbligazione di restituzione dell'indebito oggettivo.

Concludeva, pertanto, chiedendo al Tribunale di *“rigettare le domande tutte di parte attrice, in quanto infondate in fatto ed in diritto; con vittoria di spese...”*.

Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti; era altresì espletata Consulenza tecnica contabile.

Le parti precisavano le conclusioni, riportandosi a quelle già formulate nei loro scritti difensivi, all'udienza del 15 maggio 2012, nella quale la causa era trattenuta in decisione e depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica nei termini di legge.

Con ordinanza depositata in data 9 ottobre 2012, il Giudice istruttore disponeva la remissione della causa sul ruolo, ritenendo necessario un supplemento di CTU.

A seguito dell'integrazione dell'elaborato, nel senso richiesto, da parte del Consulente nominato, le parti precisavano nuovamente le conclusioni all'udienza del 10 dicembre 2013, nei seguenti termini: la parte attrice chiedeva al Tribunale di *“accertata e dichiarata l'illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione periodica degli interessi passivi, nonché dell'addebito, in assenza di idonea pattuizione almeno sino all'8 settembre 1995, di interessi debitori a saggio ultralegale, commissioni di massimo scoperto e spese di chiusura periodica, condannare l'Istituto*



di credito oggi convenuto a pagare all'attrice la somma di euro 50.129,14 (cfr. pag. 6 Integrazione CTU in assenza di alcuna periodicità di capitalizzazione), come risultante dall'esperita istruttoria in risposta al formulato quesito peritale a rimborso degli illeciti addebiti eseguiti per i titoli di cui sopra, oltre interessi legali di mora dalla domanda al momento del saldo effettivo. Con condanna della convenuta soccombente al pagamento degli oneri di CTU, ivi incluso quanto provvisoriamente anticipato. Con vittoria di spese....da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario .."; la parte convenuta, concludeva: "in via principale, rigettare le domande tutte di parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque prescritte; in via subordinata istruttoria, come mezzo, al fine di, disporre la rinnovazione della CTU, ovvero la riconvocazione del CTU per emendare l'integrazione alla relazione di consulenza tecnica degli errori di metodo e di calcolo evidenziati nelle osservazioni alla bozza di c.t.u. contabile del c.t.p. Prof. Busato del 25 giugno 2013 alle quali il c.t.u. non ha esaustivamente risposto. Con vittoria delle spese di causa".

La causa era trattenuta in decisione e le parti depositavano nei termini assegnati i rispettivi scritti difensivi.

La domanda di ripetizione di indebito, proposta dalla parte attrice nei confronti dell'Istituto di credito, è fondata nei limiti che di seguito si espongono e va, pertanto, accolta per quanto di ragione.

Va, in via preliminare, richiamata integralmente la motivazione dell'ordinanza depositata in data 9 ottobre 2012, con la quale è stata disposta la rimessione della causa sul ruolo, ai fini dell'integrazione della CTU, giacché in essa è stato già diffusamente esposto in che limiti possa ritenersi fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta, in conformità all'orientamento della Corte di legittimità (cfr. Cass., sez. U. sent. del 2 dicembre 2010 n. 24418) secondo il quale *"L'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il*



termine prescrizione del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens".

Recependo il citato orientamento, è stata disposta la rimessione della causa sul ruolo da parte del Giudice che l'aveva trattenuta in decisione, allo scopo di accertare, tramite conferimento di un incarico suppletivo al Consulente, se nel corso del rapporto vi fossero stati dei versamenti che, superando il limite dell'affidamento, avessero determinato "uno spostamento patrimoniale in favore della banca", così assumendo quella funzione solutoria, tale da far ritenere che dall'effettuazione di essi dovesse decorrere il termine di prescrizione per l'azione di ripetizione.

Alla luce della disposta integrazione della CTU, la parte attrice ha, poi, precisato le conclusioni, in senso adesivo alla interpretazione recepita dal Giudice circa l'operatività della prescrizione, limitando la propria domanda alla somma complessiva di euro 50.129,14, così rinunciando alla pretesa di somme ulteriori, originariamente formulata sul presupposto che neanche in parte il credito potesse ritenersi prescritto (ciò in quanto la prescrizione avrebbe dovuto computarsi dalla data di chiusura del rapporto).

Si rileva, inoltre, come nel precisare le conclusioni l'attrice abbia, altresì, limitato la domanda rispetto a quella originariamente proposta, rinunciando ad essa nella parte in cui chiedeva l'accertamento dell'applicazione, nel corso del rapporto, di interessi di natura usuraria da parte dell'Istituto di credito, e conseguentemente l'accertamento della nullità della pattuizione.

Tanto premesso e ribadito, circa la parziale fondatezza dell'eccezione di prescrizione, si rileva che, nel merito, l'attrice si duole, in primo luogo, del fatto che l'Istituto di credito abbia, nel corso dell'intero rapporto, operato la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, in linea con un meccanismo diffuso nella prassi del sistema bancario all'epoca, in virtù di clausola ormai pacificamente ritenuta invalida, secondo un consolidato orientamento interpretativo, anche se convenuta tra le parti in data antecedente al formarsi del richiamato orientamento giurisprudenziale (risalente al 1999).

Si cita, sul punto, la massima della sentenza della Corte di Cassazione S.U. del 21 novembre 2004 n. 21095, che si condivide, secondo la quale "In tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cos t., l'art. 25, comma terzo, D.Lgs. n. 342 del 1999, il quale aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, siffatte clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente



in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, cod.civ., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, mancando di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica, per la convinzione che il comportamento tenuto è giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme ad una norma che già esiste o che si reputa debba fare parte dell'ordinamento giuridico ("opinio juris ac necessitatis"). Infatti, va escluso che detto requisito soggettivo sia venuto meno soltanto a seguito delle decisioni della Corte di cassazione che, a partire dal 1999, modificando il precedente orientamento giurisprudenziale, hanno ritenuto la nullità delle clausole in esame, perché non fondate su di un uso normativo, dato che la funzione della giurisprudenza è meramente ricognitiva dell'esistenza e del contenuto della regola, non già creativa della stessa, e, conseguentemente, in presenza di una ricognizione, anche reiterata nel tempo, rivelatasi poi inesatta nel ritenerne l'esistenza, la ricognizione correttiva ha efficacia retroattiva, poiché, diversamente, si determinerebbe la consolidazione 'medio tempore' di una regola che avrebbe la sua fonte esclusiva nelle sentenze che, erroneamente presupponendola, l'avrebbero creata".

Alla luce di tale impostazione, va accolta la domanda di ripetizione proposta dalla società attrice, in quanto volta ad ottenere la restituzione degli interessi corrisposti in misura indebita in quanto, comunque, computati secondo il principio della capitalizzazione composta.

Del resto, la natura indebita della capitalizzazione degli interessi passivi, anche se operata su base annuale, è stata affermata di recente dalla medesima pronuncia della Corte di Cassazione a sezioni Unite, già richiamata sul punto dell'individuazione del *dies a quo* della prescrizione: nella massima della sentenza si legge *"È conforme ai criteri legali di interpretazione del contratto, in particolare all'interpretazione sistematica delle clausole, l'interpretazione data dal giudice di merito ad una clausola di un contratto di conto corrente bancario, stipulato tra le parti in data anteriore al 22 aprile 2000, e secondo la quale la previsione di capitalizzazione annuale degli interessi, pattuita nel primo comma di tale clausola, si riferisce ai soli interessi maturati a credito del correntista, essendo, invece, la capitalizzazione degli interessi a debito prevista nel comma successivo, su base trimestrale, con la conseguenza che, dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 cod. civ. (il quale osterebbe anche ad un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione"*; il caso sul quale si è pronunciata la Corte di Cassazione è sovrapponibile sul punto a quello del quale ci si occupa in questa sede.



Sicché la domanda di ripetizione va accolta in quanto riferita a tutte le somme corrisposte a titolo di interessi passivi, computati secondo il meccanismo della capitalizzazione composta, indipendentemente della periodicità della capitalizzazione.

Allo scopo di accertare l'entità delle somme corrisposte indebitamente, avuto riguardo alla natura anatocistica degli interessi pretesi, è stato richiesto al Consulente tecnico nominato di verificare quanto percepito dalla banca a tale titolo; il CTU è stato poi incaricato di svolgere gli ulteriori accertamenti dei quali si è detto, alla luce dell'interpretazione circa la decorrenza del termine di prescrizione espressa nell'ordinanza di rimessione sul ruolo già richiamata, al fine di verificare se parte del credito restitutorio dell'attrice dovesse ritenersi prescritto.

Sicché, ai fini dell'accertamento delle somme ripetibili a tale titolo, deve aversi riguardo all'esito della CTU, tenuto conto anche delle risultanze dell'elaborato integrativo depositato dal Consulente in data 6 agosto 2013.

La parte convenuta ha contestato la relazione del CTU, tra l'altro, anche in ragione del fatto il Consulente avrebbe considerato indebita la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi anche con riferimento al periodo successivo all'entrata in vigore della delibera del CICR del 9 febbraio 2000, mentre avrebbe dovuto asseritamente considerare legittima la stessa, quanto meno a partire dal 1 luglio 2000, avendo l'Istituto di credito allegato di avere fatto applicazione della delibera citata da tale ultima data.

Invero, si ritiene che, posta la nullità della clausola di anatocismo in precedenza stipulata tra l'Istituto di credito ed il correntista, l'Istituto di credito non potesse operare senza esplicita approvazione scritta del cliente la modificazione unilaterale del rapporto, dando applicazione alla richiamata delibera, allorché, come nel caso di specie, ciò determinasse effetti peggiorativi rispetto al periodo pregresso: del resto, la valutazione in ordine all'effetto peggiorativo e meno del rapporto non può essere compiuta con riferimento alla precedente disciplina di esso che si è ritenuta affetta da nullità, stante l'inefficacia di quest'ultima, conseguente alla rilevata invalidità.

L'attrice, nell'atto introduttivo, ha sostenuto, in secondo luogo, che le fossero state addebitati interessi in misura ultralegale, nonché spese fisse di chiusura trimestrale del conto ed anche commissioni di massimo scoperto, senza che le parti avessero convenuto espressamente la corresponsione delle somme addebitate per tali titoli.

A fronte dell'allegazione di parte attrice circa l'inesistenza di uno strumento negoziale sottoscritto dalle parti, di disciplina del rapporto di credito tra loro intercorso nei termini suddetti, l'Istituto di credito ha depositato, nel corso del giudizio, le lettere contratto recanti rispettivamente le date del 22 maggio 1990 e dell'8 settembre 1995, con le quali sono state convenute le condizioni del rapporto, entrambe sottoscritte dal rappresentante legale della



Già è stato rilevato dal Tribunale, con ordinanza depositata in data 21 aprile 2009, come soltanto con il contratto stipulato in data 8 settembre 1995 fosse stata pattuita validamente per iscritto tra le parti la corresponsione da parte del correntista di interessi in misura ultralegale, nonché di commissioni di massimo scoperto, tanto che, in sede di formulazione del quesito al Consulente tecnico d'ufficio, il Giudice istruttore ha chiesto all'esperto contabile di ricalcolare gli interessi dovuti fino all'8 settembre 1995, tenendo conto del tasso legale fino al 9 luglio 1992 e del tasso indicato dall'art. 117 T.U.B. da tale ultima data fino alla stipula del contratto con il quale le parti hanno convenuto l'applicazione di altro tasso di interesse, nonché di ricomputare la commissione di massimo scoperto dovuta tenendo conto della data della pattuizione di essa.

Non v'è dubbio, infatti, in ordine alla fondatezza della doglianza della parte convenuta, giacché è consolidato l'orientamento secondo il quale non potesse ritenersi legittimamente operata l'applicazione di interessi legali in misura extralegale, né di altri addebiti, da parte dell'Istituto di credito nei confronti dei correntisti, mediante il generico richiamo agli usi praticati "su piazza" (cfr., cass., sez. 1, sent. del 25 febbraio 2005 n. 4095)

La domanda di ripetizione delle somme corrisposte dalla società correntista all'Istituto di credito va accolta, pertanto, anche in quanto proposta in relazione alle somme dovute per i titoli sopra detti, atteso che deve ritenersi che esse non fossero dovute in mancanza di un'espressa pattuizione contrattuale in tal senso: trova, infatti, applicazione quanto agli interessi il disposto dell'art. 1284 3° comma c.c., secondo il quale gli interessi in misura superiore a quella legale devono essere determinati per iscritto, altrimenti devono intendersi dovuti in misura legale. A tale proposito, la CTU ha consentito di acquisire i dati contabili dai quali desumere le somme effettivamente dovute dalla correntista nei confronti dell'Istituto di credito, tenendo conto del tasso legale per il periodo 31 marzo 1986 - 31 dicembre 1994 e del tasso previsto dall'art. 117 T.U.B., per il periodo 10 luglio 1992 - 8 settembre 1995, data in cui fu validamente pattuita l'applicazione di interessi in misura ultra legale.

Del pari fondata la doglianza dell'attrice circa gli addebiti delle c.d. commissioni di massimo scoperto, prima della valida pattuizione di esse con la scrittura sottoscritta in data 8 settembre 1995; tenendo conto di tale dato, il C.T.U. ha provveduto ad effettuare i conteggi, non tenendo conto delle commissioni di massimo scoperto fino all'8 settembre 1995, e calcolando le stesse nella misura prevista contrattualmente, a decorrere da tale data; anche per il periodo successivo, si rileva comunque, che non risulta esservi stata pattuizione alcuna circa la capitalizzazione delle commissioni di massimo scoperto, ai fini del computo degli interessi passivi anche sulle medesime. Come si è detto, nell'elaborato integrativo, il CTU ha tenuto conto delle eventuali rimesse solutorie o ripristinatorie: quanto al periodo anteriore al 31 dicembre 1993 ha affermato che l'individuazione



della stesse non fosse possibile per l'assenza di documenti contabili dai quali desumerle (del resto sarebbe stato onere della parte che ha sollevato l'eccezione allegare e provare l'effettuazione di rimesse solutorie da parte della correntista, al fine di fornire prova del termine di decorrenza della prescrizione); per il periodo 31 dicembre 1993 – 8 settembre 1995 il CTU ha invece dato conto di avere individuato le rimesse solutorie, tenendo conto del fatto che il conto corrente non presentava alcuna linea di fido (non trova quindi riscontro quanto obiettato dalla parte convenuta, in ordine al fatto che il CTU non avesse considerato che il conto corrente non fosse affidato).

Esaminati l'elaborato peritale ed anche la relazione integrativa depositata dalla Consulente, si ritiene che da essi possano desumersi i dati contabili necessari ai fini della decisione: la Consulente ha, del resto, fornito risposte esaurienti alle osservazioni sollevate dal C.T. di parte convenuta, attenendosi, nell'espletamento dell'incarico, ai criteri dettati dal Giudice istruttore nel quesito; ha poi formulato ipotesi di calcolo alternative, sulla base delle diverse osservazioni delle parti.

Alla luce di quanto sopra premesso, tra le diverse ipotesi di calcolo proposte dal CTU, si ritiene che debba tenersi conto di quella elaborata applicando la capitalizzazione semplice degli interessi e della commissioni di massimo scoperto (queste ultime computate nella misura di quattro per ogni anno); ne deriva che, secondo i calcoli operati dal Consulente le somme indebitamente percepite dalla Banca ammontano a complessivi euro 50.129,14.

Su tale somme l'Istituto di credito è tenuto inoltre alla corresponsione degli interessi, questi ultimi da computarsi nella misura legale dalla domanda al soddisfo, secondo quanto previsto dall'art. 2033 c.c., stante la natura dell'obbligazione.

In ragione della soccombenza, le spese del procedimento vanno poste a carico della parte convenuta; esse si liquidano in favore della parte attrice in euro 422 per esborsi ed euro 7.420,00 per compensi professionali (euro 1.700,00 per la fase di studio, euro 1.200 per la fase introduttiva, euro 1.720,00 per la fase istruttoria, euro 2.800 per la fase decisoria), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge; si dispone distrazione delle spese legali in favore del CTU dichiaratosi antistatario. Per le medesime ragioni si pongono a carico della parte convenuta le spese di CTU, liquidate separatamente.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

- in accoglimento della domanda proposta dalla parte attrice, condanna Unicredit s.p.a. al pagamento in favore della società attrice della somma di euro 50.129,14, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;



- condanna la parte convenuta al pagamento in favore dell'attrice delle spese di lite, che liquida in euro 422 per spese vive e complessivi euro 7.420 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- pone in via definitiva le spese di CTU a carico della parte convenuta.

Rieti, il 14/04/2014

Il Giudice
Laura Centofanti

